


TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.



nell'interesse di

prof. DEMMA FABIO, n. a Palermo il 12/03/1970, C.F. DMMFBA70C12G273R, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Quber (C.F. QBRRT56H08E463K), elettivamente domiciliato presso il Suo Studio, in La Spezia, Viale San Bartolomeo n. 109, come da procura ed elezione di domicilio in calce al presente atto.

L'avv. Quber chiede che ed acconsente a che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano inviate al n. di telefax 0187 - 457930 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata rquberavv@pec.it

RICORRENTE

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA (M.I.U.R.), con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante c/o Avvocatura dello Stato, in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2

CONVENUTO

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, con sede in Genova, in persona del suo legale rappresentante c/o Avvocatura dello Stato, in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2

CONVENUTO

PREMESSE

1. La legge 13 luglio 2015 n. 107 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) stabilisce, inter alia, che:
 - nell'ambito del piano straordinario di assunzioni da effettuarsi con le modalità e le fasi di cui al co. 98 dell'art. 3 "Sono assunti a tempo indeterminato ... i soggetti iscritti a pieno titolo ... nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami e posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012" nonché "i soggetti iscritti a pieno titolo ... nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1 Co. 605 lett. c) della l. 27/12/2006 n. 296 ..." (v. art. 3 Co.

96).

La medesima l. 107/2015, al co. 108 dell'art. 3, stabilisce, inoltre, che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti nel cui ambito i docenti di cui al Co. 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni”* di cui al Co. 98, *“assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'assegnazione dell'incarico triennale”*.

L'assegnazione ad un determinato ambito territoriale in cui si registrano posti vacanti avviene soddisfacendo le preferenze degli ambiti territoriali espresse dal docente nella “domanda” di mobilità in ragione di un punteggio attribuito dal Ministero.

2. Nel contesto normativo sopra sinteticamente delineato, si inserisce la vicenda dell'odierno ricorrente, docente di educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado, residente a Lecce con la moglie e con i figli Alessia, n. nel 2001 e Giuseppe, n. nel 2008 (doc. n. 1).

La moglie Panna Antonia lavora a Brindisi come insegnante di sostegno al locale Liceo Artistico Musicale, con incarico a tempo indeterminato (doc. n. 2); la figlia Alessia frequenta la scuola media superiore a Lecce, come, sempre a Lecce, il figlio Giuseppe frequenta la scuola elementare.

Il prof. Demma, dopo lunghi anni di precariato, fu finalmente assunto dal M.I.U.R. con contratto a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 3 Co. 98 della succitata legge 107, in quanto iscritto nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, cioè facente parte di una categoria da assumersi ai sensi della lettera b) del Co. 96 del medesimo art. 3.

Il ricorrente fu provvisoriamente assegnato, con decorrenza giuridica 1/9/2015, a scuola secondaria di primo grado della provincia di Lecce.

Quanto sopra riportato risulta dalla proposta di assunzione (doc. n. 3), dal successivo perfezionamento della medesima (doc. n. 4) e dall'accettazione del contratto individuale di lavoro da parte del docente (doc. n. 5).

3. Il prof. Fabio Demma presentò successivamente domanda di mobilità territoriale (doc. n. 6) – il termine domanda non inganni, era obbligato -, come stabilito dalla legge 107/2015, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015 e 2016, nelle fasi b) e c) del Co. 98 dell'art. 3 provenienti dal GAE (Graduatoria Unica ad Esaurimento).

Nella predetta domanda espone, come richiesto dal “modulo”, gli elementi che avrebbero determinato il suo punteggio e quindi la sua posizione nella graduatoria della mobilità: anzianità (sei anni- pre-ruolo), le esigenze di famiglia (due figli di età tra i 6 e i 18 anni), i titoli generali (partecipazione a due corsi di perfezionamento, un diploma di laurea aggiuntivo a quello richiesto per l’accesso al ruolo, la partecipazione a n. 1 esame di Stato) e quant’altro richiesto.

Espose, altresì, sempre come richiesto dal modulo, le sue preferenze territoriali, cioè gli ambiti territoriali in cui preferiva essere trasferito: scorrendo l’allegato “preferenze territoriali” della domanda, si nota una preferenza, nell’ordine, per ambiti territoriali della Puglia (ove risiede), della Basilicata (limitatamente agli ambiti più vicini della città di residenza), della Sicilia, del Lazio, della Toscana e soltanto al 51mo posto in ordine di preferenza per l’ambito n. 9 della Liguria.

Va precisato che le preferenze per la Puglia e per la Basilicata erano motivate da ragioni di unità familiare, mentre tutte le altre preferenze da ragioni di importanza di gran lunga inferiore come, ad esempio, l’aver, nella città prescelta in subordine, un parente o un amico che ne potessero favorire l’inserimento sociale, la comodità della linea ferroviaria per tornare ogni tanto a casa, dalla moglie e dai figli, o, da ultimo, per motivi meramente climatici e per la presenza del mare, secondo il ragionamento: *“speriamo che il mio punteggio non determini un trasferimento in una località lontana, ma se proprio deve essere, almeno che veda il mare e che il clima non sia troppo rigido”* (si noti che il ricorrente è nato a Palermo e che risiede da anni a Lecce, città di mare e di buon clima).

E’ questa la ragione, molto secondaria, per cui espresse, come 51^a preferenza, un ambito territoriale della Liguria.

4. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce inviò al prof. Demma comunicazione avente ad oggetto “Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale” (doc. n. 7), nella quale comunicava che il punteggio ottenuto era di 32 punti dei quali 6 per “punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento”.

In data 30 agosto 2016 il ricorrente ricevette una mail dal M.I.U.R. (doc. n. 8) nella quale gli veniva comunicato che aveva “ottenuto” il trasferimento proprio presso l’ambito 9 della Liguria.

Ancora una volta non tragga in inganno il termine “ottenuto”, che nel caso di specie suona beffardo, perché ciò che il ricorrente avrebbe voluto sarebbe stato non presentare “domanda” alcuna e continuare ad insegnare nella medesima scuola di Lecce alla quale era stato assegnato nell’anno scolastico 2015/2016.

In seguito a proposta del dirigente dell'Istituto Comprensivo n. 6 dell'Ambito 9 della Liguria (doc. n. 9), "accettata" dal ricorrente (doc. n. 10), la comunicazione di trasferimento fu concretata con comunicazione del M.I.U.R. in data 23 agosto 2016 (doc. n. 11) che scriveva che *"la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'ISTITUTO SPIC81700N – ISA 6 – ISTITUTO COMPRENSIVO (AMBITO LIGURIA 9)"*.

Il ricorrente prendeva regolarmente servizio in qualità di insegnante di educazione musicale, presso la Scuola Media di Piazza Verdi, nel centro cittadino del Comune della Spezia.

5. La tristezza del ricorrente per essersi dovuto allontanare di oltre 1.000 km dal suo nucleo familiare e la preoccupazione per i figli nei confronti dei quali avrebbe potuto esercitare il suo ruolo di padre in modo fortemente mutilato passarono momentaneamente in secondo piano rispetto all'esigenza di non perdere un posto di lavoro a tempo indeterminato con un datore di lavoro (il M.I.U.R.) che non cessa mai l'attività, finalmente arrivato dopo anni di precariato.

Tristezza e preoccupazione si trasformarono in sconcerto quando scoprì che sono stati trasferiti a Brindisi e a Taranto, ambiti territoriali che aveva indicato come prioritari nelle sue preferenze, docenti della stessa classe di concorso (A032 – Educazione Musicale nella Scuola Media) aventi nella graduatoria nazionale per la mobilità territoriale un punteggio inferiore al suo che si è documentato essere di 32 punti.

Si tratta dei seguenti insegnanti:

PROVINCIA DI BRINDISI

AMBITO **PUGLIA 11**: CACCIA STEFANIA (p. 29) e MINARDI ANTONIA (p. 27);

AMBITO **PUGLIA 12**: LAMBERTI LUISA (p. 26) e SANTORO GIUSEPPE (p. 15);

PROVINCIA DI TARANTO

AMBITO **PUGLIA 21**: PERRONE ANTONIETTA (p. 26) e VENNERI ANTONELLA (p. 28);

AMBITO **PUGLIA 22**: GUIDA ANTONIO (p. 27), LIUZZI PALMO (p. 22), PALAZZO PAOLO (p. 22) e SEMERARO ANGELA (p. 31).

Se si leggono le "Preferenze territoriali" espresse dal ricorrente nella "domanda" di mobilità territoriale (doc. n. 6, cit.), confermate dal M.I.U.R. nella comunicazione in cui gli comunicava il punteggio (doc. n. 7, cit.) si nota con facilità che egli aveva espresso l'Ambito Puglia 11 come 5^a preferenza, l'Ambito Puglia 12 come 6^a preferenza, l'Ambito Puglia 21 come 8^a preferenza e

l'Ambito Puglia 22 come 9^a preferenza: non si comprende perché sia stato assegnato all'Ambito Liguria 9 (51^a preferenza), quando, invece, in forza del punteggio, gli sarebbe spettata un'assegnazione nell'Ambito Puglia 11 (5^a preferenza territoriale).

Il trasferimento del ricorrente è illegittimo in quanto disposto in violazione di criteri di legge.

6. Il trasferimento de quo è illegittimo anche per violazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritto al M.I.U.R. l'8 aprile 2016 (doc. n. 14).

Che i trasferimenti debbano essere effettuati, con riferimento alla generalità dei docenti, seguendo un punteggio determinato dall'anzianità di servizio, dalle esigenze di famiglia e da "titoli generali" lo si ricava dall'allegato D al predetto contratto e segnatamente dalle tabelle A ("tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo) e B ("tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo").

In forza di tali tabelle al ricorrente è stato assegnato (come visto, doc. n. 7, cit.) un punteggio di 32 punti.

Che i punteggi vadano applicati secondo l'ordine di preferenza espresso dal docente risulta con chiarezza dall'art. 6 Fase C del C.C.N. 8/4/2016: *"Gli assunti nell'anno scolastico 15/16 da fasi A e B del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE (è il caso del ricorrente, n.d.r.) parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà in istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio... La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito di mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.

Sul tema esiste almeno un precedente giurisprudenziale favorevole ad una lavoratrice in caso pressoché identico a quello del presente ricorso: un'ordinanza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro – Giudice dr. DE NAPOLI, in data 20/9/2016 (doc. n. 15).

La pars motiva dell'ordinanza espone che *"l'istante è stata trasferita ad una sede della provincia di Piacenza nell'Ambito Territoriale Emilia Romagna 14, indicata nella domanda al n. 29 dell'ordine di preferenza, pur avendo diritto, a suo dire, in forza del proprio punteggio di 31 punti, ad un trasferimento in ambiti territoriali per i quali aveva espresso preferenza prioritaria e nei quali sono stati invece trasferiti concorrenti con punteggio inferiore"*.

"L'istante ha indicato come prima preferenza l'Ambito territoriale Puglia 12, ma tutti i

concorrenti trasferiti in tale ambito con punteggio inferiore a quello dell'istante concorrevano per una diversa tipologia di posto ... Viceversa deve riconoscersi il diritto dell'istante al trasferimento nell'Ambito territoriale Puglia 23, indicato nella domanda di mobilità quale seconda preferenza".

"L'elenco dei docenti trasferiti in detto ambito comprende, infatti, concorrenti ... che, pur concorrendo per la stessa classe di concorso, per la stessa tipologia di posto, per la stessa fase, hanno un punteggio inferiore..."

"E' pertanto evidente – conclude la citata ordinanza – la illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'Ambito territoriale Puglia 23, indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Costituzione; deve allora riconoscersi ... il diritto dell'istante all'assegnazione di una sede compresa nell'Ambito Territoriale Puglia 23".

7. Appena avuta certezza dell'irregolarità delle assegnazioni e quindi del suo trasferimento, e comunque nel termine di 60 giorni dalla prima comunicazione del trasferimento ancorché non ben precisato, il prof Demma ha impugnato il trasferimento tramite raccomandate postali con avviso di ricevimento, spedite al M.I.U.R., all'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e all'Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia in data 23/09/2016 (doc. n. 16).

8. La vicenda del ricorrente sopra descritta non è isolata. Sono almeno alcune centinaia i casi nei quali il M.I.U.R ha disposto trasferimenti illegittimi in violazione della graduatoria.

Secondo quanto riferisce la stampa, la causa di tale illegittimità consisterebbe in un errore di un algoritmo del programma informatico, ma il M.I.U.R. fino a questo momento, ha smentito l'esistenza di tale errore e confermato, a dispetto delle evidenze che emergono dai suoi stessi documenti, la legittimità dei trasferimenti.

Nel frattempo è intervenuta la prima giurisprudenza, tutta favorevole ai docenti trasferiti: dell'ordinanza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro si è sopra detto; notizie stampa (doc. 17) riferiscono di ordinanze di Tribunali di Salerno e di Trani secondo il quale *"la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali per i quali sono predeterminati specifici punteggi"*.

Per tutto quanto sopra premesso, osservato ed esposto

SI CHIEDE

a codesto Ill.mo Tribunale di fissare udienza di discussione della presente causa per ivi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

voglia codesto Ill.mo Tribunale, previo annullamento incidentale e disapplicazione dei correlativi atti amministrativi (per quanto noto: comunicazione M.I.U.R. di trasferimento in data 3/8/2016 e seconda comunicazione M.I.U.R. di trasferimento in data 23/8/2016 nonché proposta dell'Istituto Comprensivo 6 della Spezia e determinazioni dirigenziali o decreti ministeriali sottostanti gli atti di cui sopra) accertare l'illegittimità del trasferimento del ricorrente e, per gli effetti, annullarlo e condannare il convenuto Ministero a trasferire il ricorrente all'Ambito Territoriale Puglia 11 o, in subordine, Puglia 12 o, in ulteriore subordine, Puglia 21 o Puglia 22.

Con vittoria di competenze e spese legali.

IN VIA ISTRUTTORIA

si chiede di essere ammessi, ove ritenuto necessario, al seguente capitolo di prova per testi, preceduto dalle parole "vero che":

1. il ricorrente, all'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, ha preso effettivo servizio presso l'Ambito Territoriale Liguria 9 – Istituto Scolastico Comprensivo ISA 6 della Spezia, prestando attività di docente di educazione musicale nella scuola media ubicata in La Spezia, alla Piazza Verdi?

Si indica quale teste la prof.ssa MARGHERITA GESU, dirigente della ISA 6 della Spezia.

Si producono i seguenti documenti:

- n. 1: certificato di stato di famiglia e di residenza del ricorrente;
- n. 2: certificato di servizio della moglie del ricorrente;
- n. 3: proposta di assunzione a tempo indeterminato del M.I.U.R. al ricorrente;
- n. 4: perfezionamento della proposta di cui al precedente punto 3;
- n. 5: accettazione del contratto individuale di lavoro da parte del ricorrente;
- n. 6: domanda di mobilità territoriale presentata dal ricorrente al M.I.U.R.;

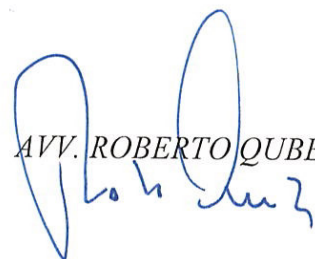
- n. 7: comunicazione del M.I.U.R. al ricorrente avente ad oggetto “Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale”;
- n. 8: prima comunicazione di trasferimento inviata dal M.I.U.R. in data 3/8/2016;
- n. 9: proposta del dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 6 dell’Ambito 9 della Liguria;
- n. 10: accettazione del ricorrente della proposta di cui al precedente punto 9;
- n. 11: seconda comunicazione di trasferimento del M.I.U.R. in data 23/8/2016;
- n. 12: elenco dei trasferimenti della scuola secondaria di primo grado negli Ambiti Territoriali della Provincia di Taranto;
- n. 13: elenco dei trasferimenti della scuola secondaria di primo grado negli Ambiti Territoriali della Provincia di Brindisi;
- n. 14: C.C.N.I. stipulato l’8/4/2016;
- n. 15: Ordinanza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro del 20/9/2016;
- n. 16: fascicolo contenente n. 3 lettere raccomandate con relative ricevute di invio ed avvisi di ricevimento;
- n. 17: fotocopie di articoli di stampa on-line.

#

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed indeterminabile.

Il contributo unificato dell’importo di € 259,00 è stato regolarmente assolto, come da documentazione depositata in Cancelleria.

La Spezia, 21 ottobre 2016


AVV. ROBERTO QUBER

DELEGA E PROCURA

Delego l' Avv.to Roberto Quber a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare e transigere, di proporre gravami opposizioni e appelli, di promuovere esecuzioni anche verso terzi, di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi, di farsi sostituire, di nominare procuratori, domiciliatari, sostituti processuali, di rinunciare agli atti e di accettarne la rinuncia, di trattare i dati personali.

Eleggo domicilio nel di Lui Studio, in La Spezia, Viale San Bartolomeo n. 109.



Roberto Lemme

È AUTENTICA

(Avv. ROBERTO QUBER)
Roberto Quber



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

N. 1315 /2016 R.G.L.

Il Giudice Monocratico nella persona del dott. Gabriele Romano
letto il ricorso che precede;
visto l'art. 415 c.p.c.



FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 20 gennaio 2017, ore 9.45.


Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Invita il ricorrente, ove costituito in via telematica, ed il convenuto, ove eventualmente si costituisca in via telematica, a portare con sé, per la sovra fissata udienza, copia cartacea dei documenti allegati ai rispettivi atti.

La Spezia, lì 02/12/2016

Il Giudice

Dott. Gabriele Romano



TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Sezione Lavoro

VERBALE PRIMA UDIENZA

Il giorno 20/1/2017 alle ore 10.15 nei locali del Tribunale della Spezia, davanti al Giudice monocratico del lavoro, dott. Gabriele Romano, si procede alla trattazione della causa di lavoro / previdenza iscritta al n. 1315/2016 R.G.L. promossa da

DEMMA FABIO Avv. QUBER
contro
MIUR Avv. FUNZIONARI

Sono presenti:

per parte ricorrente: l'Avv. Piematteo inabitaz. dell'Avv. Quber

per parte convenuta: la sig.ra Peruzzi.

I difensori insistono come nei rispettivi atti, dando atto che il ricorrente, in sede nell'ambito dell'ATP Spezia, ha avuto l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto ROGGIARDO di Lecce.

Il Giudice fa riferimento alla parte ricorrente la ~~particolare~~ presenza di controinteressati, identificati a pag. 4 del ricorso e nei confronti dei quali si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio.

L'Avv. Piematteo chiede quindi di essere autorizzata alla notifica nei confronti dei controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet del MIUR. La sig.ra Peruzzi nulla oppone.

Il Giudice provvede come da allegata ordinanza.



TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Sezione Lavoro

Il Giudice,

letti gli atti ed udita la discussione delle parti;

considerato che il ricorrente ha chiesto il trasferimento in uno degli ambiti (Puglia 11 o Puglia 12) della Provincia di Brindisi, ovvero (Puglia 21 e Puglia 22) della Provincia di Taranto, sul presupposto dell'avvenuto trasferimento in tali ambiti provinciali di numerosi docenti aventi un punteggio inferiore al suo; considerato che l'eventuale accoglimento della domanda ~~cautelare~~ potrebbe pregiudicare i predetti soggetti, i quali pertanto assumono la qualifica di controinteressati e, dunque, di litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c.; ritenuta pertanto la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutti i docenti di cui ai bollettini dei trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi e dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto aventi un punteggio inferiore a quello del ricorrente (punti 32,00)";

ritenuto che la notifica del ricorso nei confronti dei predetti controinteressati possa essere disposta, ex art. 151 c.p.c., a mezzo pubblicazione del ricorso e del presente verbale sui siti internet istituzionali del MIUR, dell'USR Puglia e degli ATP di Brindisi e di Taranto;

PQM

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e, dunque, la notifica del ricorso e del presente verbale nei confronti di "tutti i docenti di cui ai bollettini dei trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi e dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto aventi un punteggio inferiore a quello del ricorrente (punti 32,00)", a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del MIUR, dell'USR Puglia e degli ATP di Brindisi e di Taranto, con termine sino al 20 febbraio 2017.

Rinvia la causa per discussione all'udienza del 12 maggio 2017, ore 10.

Il Giudice
dott. Gabriele Romano